MUNICIPIO DELLA CITTA' DI VIZZINI Provincia di Catania

Servizio 2° - Tributi ed Entrate Patrimoniali

REGOLAMENTO COMUNALE Per L'APPLICAZIONE dell'IMPOSTA COMUNALE sugli IMMOBILI (I.C.I.)

APPROVATO CON:

 DELIBERA CONSILIARE N. 9 DELL'8.3.1999, VISTATA DAL CORECO IL 20.5.1999 AL N. 4512/4170

MODIFICATO CON:

- DELIBERA CONSILIARE N. 60 DEL 29.12.1999, VISTATA DAL CORECO IL 27.1.2000 AL N.482/266:
- DELIBERA CONSILIARE N. 38 DEL 4.7.2001, ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE.
- DELIBERA CONSILIARE N.14 DEL 12.3.2005, ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE.
- DELIBERE CONSILIARI N. 7 e N. 10 DEL 13.4.2006 E 15.5.2006, ESECUTIVE AI SENSI DI LEGGE.
- DELIBERA CONSILIARE N. 34 DEL 24.11.2006, ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE.
- DELIBERA CONSILIARE N. 18 DEL 31.05.2008, ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento e presupposto dell'imposta	Pag.	3
Art. 2 - Soggetto passivo	Pag.	3
Art. 3 - Soggetto Attivo		
Art. 4 - Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo	Pag.	3
Art. 5 - Base Imponibile	Pag.	4
Art. 6 - Determinazione delle aliquota e detrazioni d'imposta	Pag.	5
TITOLO II		
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI		
Art 7 Abitazione mineirole	Doo	5
Art. 7 - Abitazione principale	_	
Art. 8 - Detrazioni d'imposta		
Art. 9 - Aliquota ridotta	rag.	/
professionale	Dog	7
Art. 9 ter – Immobili accorpati all'abitazione principale		
Art. 10 - Riduzioni d'imposta		
Art. 11 - Esenzioni		
Tit. 11 - Escuzioni	r ag.	,
TITOLO III		
DENUNCE, ACCERTAMENTI, CONTROLLI		
Art. 12 - Denunce.	Dog	0
Art. 13 - Versamenti		
Art. 13 - Versamenti Art. 14 - Differimento dei termini per i versamenti		
Art. 15 - Accertamenti		
Art. 16 - Attività di controllo	_	
Art. 17 - Rimborsi	_	
Art. 18 - Contenzioso		
TITOLO IV		
DISPOSIZIONI FINALI		
··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Art. 19 - Norme di rinvio		
Art. 20 - Entrata in vigore		
Art. 21 - Norme transitorie	Pag.	12

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento - Presupposto dell'Imposta

- 1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e da ogni altra disposizione normativa, l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di VIZZINI, istituita con il D.Lgs. 504/92.
- 2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del *Comune*, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. (Modifica introdotta con delibera del c.c. n 7/2006)

Art. 2 Soggetto Passivo

- 1. L'imposta è dovuta dal proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'articolo precedente, ovvero dal titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
- 2. Per gli immobili concessi in superficie, enfiteusi o locazione finanziaria, l'imposta è dovuta dal concedente con diritto di rivalsa, rispettivamente, sul superficiario, enfiteuta o locatario.

Art. 3 Soggetto Attivo

1. L'imposta è riscossa, accertata e liquidata dal comune, per gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1, la cui superficie insiste sul territorio del comune stesso.

Art. 4 Definizione di Fabbricato Area Fabbricabile e Terreni Agricoli

- 1. Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. 504/92 sono così definiti:
- a) Fabbricato: è l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero dalla data in cui è in ogni caso utilizzato, *se antecedente*; (Aggiunta con delibera consiliare n 7/2006)
- b) Area fabbricabile: è l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. I terreni posseduti o condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio d'attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, non sono, tuttavia, considerate aree fabbricabili se si verificano le seguenti condizioni:
- b.1) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e

- coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'articolo 1 della legge 09.01.1963, n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
- b.2) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito pari al 70% (settanta per cento) del reddito complessivo imponibile I.R.P.E.F. determinato per l'anno precedente.
- c) Terreno agricolo: è il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa.

Art. 5 Base Imponibile

- 1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1.
- 2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti all'1 gennaio dell'anno di imposizione, i seguenti moltiplicatori:
- -100, per i fabbricati delle categorie A, B e C;
- 50, per i fabbricati delle categorie D e A/10;
- 34, per i fabbricati delle categorie C/1.
- 3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i coefficienti di rivalutazione determinati annualmente con decreto ministeriale. Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell'Art. 3 della legge 01.06.1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Se il fabbricato è di categoria catastale diversa dalla categoria A), la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari a mq. 18.
- 4. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati al comma precedente, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.
- 5. Per le aree fabbricabili, il valore è quello venale in comune commercio all'1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- 6. Il Consiglio Comunale, allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, determina per zone omogenee i valori venali in comune commercio di cui al comma precedente. Non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore qualora l'imposta dovuta risulti tempestivamente versata sulla base dei seguenti valori:
- a) Area fabbricabile in zona "B" di completamento:
- a.1) con Concessione Edilizia£...100.000 per mq.
- a.2) senza Concessione Edilizia£ 90.000 per mq.
- b) Area fabbricabile in zona "C" di espansione:

- b.1) con Concessione Edilizia£.£.65.000 per mq.
- b.2) senzaConcessione Edilizia£. ...50.000 per mq.
- 7. Le disposizioni di cui al comma precedente hanno effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.
- 8. OMISSIS: COMMA ANNULLATO DAL CO.RE.CO. CENTRALE DI PALERMO CON DECISIONE N. 4512/4170 DEL 20.05.1999.
- 9. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettera c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n.457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
- 10. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente all'1 gennaio dell'anno d' imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.
- 11.Il valore venale da attribuire alle aeree edificabili individuate nella planimetria allegata viene determinato nella misura di €. 5 pe r mq. (Introdotto con delibera consiliare n.34/2006)

Art. 6 Determinazione delle aliquote e Detrazioni d'imposta

- 1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille.
- 2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite.

TITOLO II

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 7 Abitazione Principale

- 1. Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale il soggetto passivo, persona fisica residente nel comune, ed i suoi familiari dimorano abitualmente ed è considerata tale nei seguenti casi:
- a) Abitazione di proprietà del soggetto passivo;
- b) Abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- c) Alloggio regolarmente assegnato da istituto autonomo per le case popolari;
- d) Abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale. Tale situazione si applica se risulta da autocertificazione dell'interessato da presentarsi all'ufficio tributi entro il termine di pagamento della seconda rata annuale I.C.I. a saldo. Tale certificazione è da rinnovarsi solo in presenza di variazioni. (Introdotto con delibera consiliare n.14 del 12.3.2005);
- e) Abitazione concessa in uso gratuito dal possessore soggetto passivo ai parenti fino al terzo grado. Tale situazione si applica se risulta da autocertificazione dell'interessato da

- presentarsi all'ufficio tributi entro il termine di pagamento della seconda rata annuale I.C.I. a saldo. Tale certificazione è da rinnovarsi solo in presenza di variazioni. (Introdotto con delibera consiliare n.14 del 12.3.2005):
- f) Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- g) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti abitata o utilizzata da persone diverse. (Introdotto con delibera consiliare n 7/2006)
- 2. Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sono previste le agevolazioni di cui ai seguenti articoli 8 e 9.
- 3. Le agevolazioni di cui al comma 2 sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

Art. 8 Detrazione d'imposta

- 1. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di cui ai punti a), b), c), e), f) e g) del precedente articolo 7 è prevista una detrazione d'imposta il cui importo è fissato dalla legge. (Introdotta con delibera consiliare n. 7/2006).
- 2. La detrazione di cui al comma 1 si applica sull'imposta dovuta e fino a concorrenza del suo ammontare. Se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di loro in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.
- 3. Agli effetti dell'applicazione della detrazione d'imposta, si considera parte integrante dell'abitazione principale una pertinenza (C2 o C6), anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il soggetto passivo, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia soggetto passivo, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. (introdotto con delibera consiliare n.14 del 12.3.2005)
- 4. Ai fini del comma 3, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto anche se non sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, la soffitta e la cantina.
- 5. Resta fermo che, ad ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs. 504/92, l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 3 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
- 6. Il Consiglio Comunale ha facoltà di aumentare l'importo della detrazione o, in alternativa, prevedere una riduzione percentuale dell'imposta dovuta, con deliberazione annuale adottata con le modalità e i termini di cui all'Art. 6 del presente Regolamento.

Art. 9 Aliquota Ridotta

1. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di cui ai punti a), b), e) f) e g) dell'articolo 7, il Comune può deliberare una aliquota ridotta, non inferiore al 4 per mille; identica facoltà, sempre con aliquota non inferiore al 4 per mille ma anche diversa da quella

precedente, può essere esercitata per le unità immobiliari di cui al punto d) dello stesso articolo 7.

- 1 bis. L'aliquota ridotta di cui al comma precedente, qualora deliberata, si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale cosi come ai commi 3 e 4 dell'Art. 8. Tale agevolazione è applicabile ad una sola pertinenza. (introdotto con delibera consiliare n.60 del 29.12.1999 e modificato con delibera consiliare n.14 del 12.3.2005)
- 2. L'aliquota ridotta di cui al comma 1 del presente articolo è deliberata annualmente dal Consiglio Comunale con le modalità e i termini previsti dall'Art. 6 del presente Regolamento, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito realizzato.
- 3. Con la stessa deliberazione adottata con le modalità e nei termini di cui all'articolo 6, può essere stabilita una aliquota minima del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione d' immobili; l'aliquota ridotta di cui al presente comma si applica dalla data di ultimazione del fabbricato.

Art. 9 bis

Immobili direttamente utilizzati ad uso industriale, artigianale, commerciale o professionale

- 1. Per le unità immobiliari nelle quali venga svolta dal soggetto passivo dell'imposta attività industriale (fatta eccezione per tutti gli impianti di produzione di energia alternativa, quali generatori eolici o aerogeneratori, impianti fotovoltaici, etc.) artigianale, commerciale, agricola attestate da certificazione del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. o attività professionale attestate da certificazione dell'ordine professionale, il consiglio comunale può, altresì, stabilire una aliquota agevolata deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite. Agli impianti di produzione di energia alternativa, come sopra individuati, il Consiglio Comunale stabilisce l'aliquota del sette per mille. (Modificato con delibera consiliare n. 18 del 31.05.2008)
- 2. I contribuenti interessati devono inoltrare, direttamente o tramite raccomandata al Servizio Tributi del Comune, entro il termine stabilito per le variazioni ai fini I.C.I., apposita autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti utili al conseguimento del beneficio fatta salva la potestà del Comune, in caso di autocertificazioni infedeli, di procedere al recupero delle somme indebitamente detratte, oltre alla comminatoria delle sanzioni di legge. (Introdotto con delibera consiliare n.14 del 12.3.2005)

Art. 9 ter Immobili accorpati all'abitazione principale

- 1. Per le unità immobiliari contigue, ricadenti nel centro storico, appartenenti alle categorie A/3, A/4, A/5 ed A/6, di fatto accorpate all'abitazione principale, così come
- 2. definita dal precedente art.7, il Consiglio comunale può stabilire un'aliquota agevolata non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille.
- 3. I contribuenti interessati per usufruire dell'agevolazione di cui al precedente comma, devono inoltrare al Comune, entro il termine stabilito per la presentazione della comunicazione di variazione di cui al successivo art.12, apposita autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti utili all'applicazione dell'aliquota agevolata.
- 4. Resta salva la potestà del Comune, in caso di autocertificazioni infedeli, di procedere al recupero delle somme indebitamente detratte, oltre alla comminatoria delle sanzioni di legge. (Introdotto con delibera consiliare n. 7./2006 e modificato con delib. consiliare n.10 del 15.5.2006)

Art. 10 Riduzioni d'Imposta

- 1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o l'inabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari, anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
- 2. Si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari con le sottoscritte caratteristiche:
 - Immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel frattempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) Strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) Strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) Edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- d) Edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.).
- 3. L'inagibilità o l'inabilità può accertata:
- a) Mediante perizia tecnica, su richiesta del contribuente, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del proprietario;
- b) Da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 04.01.1968, n.15.
- 4. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.
- 5. Il Consiglio Comunale può, altresì, stabilire una aliquota agevolata, anche inferiore al 4 per mille, in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliare inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti.
- 6. L'aliquota agevolata di cui al comma precedente è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di tali interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

Art. 11 Esenzioni

1. Oltre alle esenzioni previste dall'Art. 7 del D. Lgs. 30.11.1992, n. 504, si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dagli altri Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle Aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

- 2. L'esenzione prevista al punto i) dell'Art. 7 del D. Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.
- 3. Sono, ai sensi del D. Lgs. 04.12.1997, n. 460, esenti dal pagamento dell'imposta e dai connessi adempimenti le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (onlus).

TITOLO III

DENUNCE, ACCERTAMENTI, CONTROLLI

Art. 12 Denunce e Comunicazioni

- 1. Allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e razionalizzare il procedimento di accertamento, potenziando l'attività di controllo sostanziale, si dispone, dall'entrata in vigore del presente regolamento, la soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione originaria o di variazione.
- 2. Il contribuente è obbligato a comunicare al comune ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, **entro il trenta giugno dell'anno successivo l'avvenuta variazione.** (modifica apportata con delibera consiliare n.38 del 4.7.2001)
- 3. La comunicazione di cui al comma precedente, che può essere congiunta per tutti i contitolari dell'immobile, deve essere effettuata sulla base di appositi modelli predisposti dal comune.
- 4. L'omissione della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo è punita con una sanzione graduata all'imponibile dell'unità immobiliare a cui l'omissione si riferisce e comunque non inferiore a £. 200.000 e non superiore a £. 1.000.000.

Art. 13 Versamenti

- 1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo di cui all'articolo 2 del presente Regolamento; tuttavia, qualora sia stata presentata dichiarazione o comunicazione congiunta e nei casi di contitolarità all'interno del nucleo familiare, si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purchè il versamento corrisponda all'intera imposta dovuta.
- 2. I versamenti d'imposta possono essere effettuati, oltre che tramite il concessionario del servizio di riscossione tributi, alla tesoreria comunale, direttamente o mediante c/c postale intestato alla stessa, o tramite sistema bancario.

Art.14 Differimento dei termini per i versamenti

1.OMISSIS: COMMA ANNULLATO DAL CO.RE.CO. CENTRALE DI PALERMO CON DECISIONE N. 4512/4170 DEL 20.05.1999.

Art. 15 Accertamenti

- 1. Per le annualità d'imposta pregresse e successive all'entrata in vigore del presente Regolamento sono eliminate:
- a) le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati;
- b) le operazioni di liquidazione sulla base delle dichiarazioni ovvero la loro effettuazione secondo criteri selettivi e sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa della struttura.
- 2. Il termine per la notifica dell'avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, è fissato al 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione.
- 3. L'avviso di accertamento o liquidazione può essere notificato a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.
- 4. Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19.06.1997, n. 218.

Art. 16 Attività di controllo

- 1. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo e la Giunta Comunale curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
- 2. La Giunta Comunale verifica la potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
- 3. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione sono destinati:
 - a) Alla copertura delle spese relative al potenziamento delle struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili;
 - b) A compensi incentivanti al personale addetto nella misura dell'1,50 per cento.

Art. 17 Rimborsi

1. Il contribuente può, ai sensi dell'art. 3, D. Lgs. 504/92, richiedere al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.

Art. 18 Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento o di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 31.12.1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31.12.1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 20 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 1999.

Art. 21 Norme transitorie

1. A seguito della soppressione, con il precedente art. 12, dell'obbligo di presentazione della denuncia di variazione, le comunicazioni d'acquisto, cessazione o comunque modificazioni della soggettività passiva, di cui al medesimo Art. 8, per quanto riguarda le variazioni intervenute nell'anno 1999, devono essere presentate non oltre il termine del 30 giugno 1999.